

2.11. In conclusione, tenuto conto di tutti i rilievi svolti, deve optarsi per la prima ipotesi di conteggio, la quale prevede la non validità del contratto del 01/10/2002 a fronte del numero di conto differente (n.) rispetto a quello oggetto di analisi (5200355) e, pertanto:

- deve accertarsi e dichiararsi che, per tutte le causali esposte in motivazione, al 15.03.2019 il saldo del c/c n. ntrattenuto dalla parte attrice o - titolare dell'omonima ditta

)"- presso con la banca UNICREDIT S.p.A. risulta pari ad **Euro 10.649,16** a credito della correntista;

- per l'effetto, la parte convenuta UNICREDIT S.p.A. dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte attrice la predetta somma di **Euro 10.649,16**, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.

2.12. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi disattese, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass.

civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).

3. Sulle spese processuali del presente giudizio.

3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà -contrastati giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00",:

Euro 875,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 1.620,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 4.835,00**, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta UNICREDIT S.p.A.

3.4. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dai difensori della parte attrice, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in loro favore i compensi non riscossi e le spese che i difensori stessi hanno dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **13563/2019** R.G. promossa dal sig. _____, titolare dell'omonima ditta " _____ " (parte attrice) contro UNICREDIT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (parte convenuta), in contumacia della parte convenuta:

1) Accerta e dichiara che, per tutte le causali esposte in motivazione, al 15/03/2019 il saldo del c/c n. _____ intrattenuto dalla parte attrice sig. _____ - titolare dell'omonima ditta " _____ " presso con la banca UNICREDIT S.p.A., risulta pari ad **Euro 10.649,16** a credito della correntista e, per l'effetto:

2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere al sig. _____ - titolare dell'omonima ditta " _____ " la predetta somma di **Euro 10.649,16**, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.

3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare alla parte attrice sig. _____ - titolare dell'omonima ditta " _____ " le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi **Euro 5.110,53** (di cui Euro 4.835,00 per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

4) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dall'Avv. _____ difensore di parte attrice, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese.

5) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 23/11/2020, definitivamente a carico della parte convenuta UNICREDIT S.p.A.

Così deciso in Torino, in data 23 giugno 2022.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA